



Studio Sarragioto

*Dottori commercialisti * Revisori legali*

Gianni Sarragioto
giannisarragioto@sarragioto.it
Riccardo Gavassini
riccardogavassini@sarragioto.it

Filippo Carraro
filippocarraro@sarragioto.it
Alberto Riondato
albertoriondato@sarragioto.it
Alessandra Bassi
alessandrabassi@sarragioto.it
Giorgia Sarragioto
giorgia@sarragioto.it



Ordine dei Dottori
commercialisti
e degli Esperti contabili
di Padova



Lo Studio Informa: Circolare di approfondimento n. 7 del 23/03/2016



LA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA PER L'ANNO 2016 (SPESOMETRO)

Riferimenti normativi:

- Art. 21, D.L. n. 78/2010
- Provvedimenti Agenzia Entrate 2.8.2013, 5.11.2013 e 31.3.2015
- Nota Agenzia Entrate 19.11.2013, prot. n. 0136693
- Circolare Agenzia Entrate 30.5.2011, n. 24/E

Si ricorda che l'articolo 21 del D.L. n. 78/2010 (poi modificato dall'articolo 2 comma 6 del D.L. 16/2012) ha introdotto l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva (c.d. "Spesometro").

SCADENZA

Per quanto riguarda il periodo di imposta 2016, l'invio della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva deve essere trasmesso nei seguenti termini:

- **Entro il 10 aprile 2017**, per i contribuenti con liquidazione Iva mensile;
- **Entro il 20 aprile 2017**, per tutti gli altri soggetti.

SOGGETTI INTERESSATI

I contribuenti interessati dall'invio dello "spesometro" sono **tutti i soggetti passivi IVA** (imprese / lavoratori autonomi) e quindi anche:

- i soggetti (imprese / lavoratori autonomi) in contabilità semplificata;
- gli enti non commerciali, relativamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali / agricole ai sensi dell'art. 4, DPR n. 633/72;
- i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, operanti tramite un rappresentante fiscale ovvero identificati direttamente;
- i curatori fallimentari ed i commissari liquidatori di società fallite o in liquidazione coatta amministrativa;
- i soggetti che effettuano operazioni esenti ed hanno esercitato l'opzione per la dispensa degli adempimenti IVA ex art. 36-bis, DPR n. 633/72;
- i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72;
- i soggetti che hanno optato per il regime forfetario ex Legge n. 398/91, ancorché non obbligati alla registrazione delle fatture, per gli acquisti di beni e servizi "direttamente riferibili all'attività commerciale eventualmente svolta". Nella comunicazione non vanno indicati i dati relativi alle fatture di acquisto riferite all'attività istituzionale esercitata;



- gli Enti pubblici (Stato, Regioni, Province, Comuni e altri organismi di diritto pubblico) con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini IVA non documentate da fattura elettronica.

SOGGETTI ESONERATI

Sono **esonerati** dall'adempimento:

- i **contribuenti forfetari** ex art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014;
- i **contribuenti minimi** ex art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011 (l'esonero però non opera se in corso d'anno vi è stata una causa di decadenza dal regime, in tal caso vanno comunicate le operazioni effettuate a partire dalla data in cui sono venuti meno i requisiti).

LE OPERAZIONI DA COMUNICARE

L'obbligo di comunicazione riguarda:

1. le cessioni di beni e prestazioni di servizi, rese e ricevute, per le quali c'è obbligo di emissione della fattura a prescindere dall'importo (l'emissione della fattura, in sostituzione di altri documenti fiscali, determina, comunque, l'obbligo di comunicazione dell'operazione, a prescindere dal suo importo).
Rientrano quindi anche:
 - le operazioni per le quali non è stata addebitata l'IVA in fattura in applicazione del **reverse charge** (ad esempio, cessioni di rottami, prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici);
 - le operazioni effettuate nei confronti di Enti pubblici assoggettate allo **split payment** ex art. 17-ter, DPR n. 633/72, in base al quale i destinatari sono tenuti a versare l'IVA agli stessi addebitata direttamente all'Erario per conto del fornitore;
 - le cessioni (anche tramite commissionari) ex art. 8, comma 1, lett. c), con utilizzo del plafond, ossia le operazioni effettuate nei confronti di esportatori abituali;
 - le **triangolari UE** ex art. 58, DL n. 331/93, in quanto trattasi di operazioni di fatto interne assimilate alle esportazioni solo ai fini della non imponibilità IVA;
2. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non c'è l'obbligo di emissione della fattura, se l'importo unitario dell'operazione è pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell'Iva.

LE OPERAZIONI ESCLUSE

Restano escluse dall'obbligo comunicativo le operazioni già monitorate dall'Amministrazione finanziaria e, in particolare:

- le importazioni, le esportazioni indicate all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), del DPR 633/1972;
- le operazioni intracomunitarie, in quanto sono già acquisite mediante i modelli INTRA;
- i dati delle prestazioni sanitarie già inviate all'Agenzia delle Entrate tramite il STS (Sistema Tessera Sanitaria) al fine della predisposizione del mod. 730 precompilato;
- le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria ai sensi dell'art. 7, DPR n. 605/73 o di altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all'Anagrafe (ad esempio, contratti somministrazione energia elettrica, acqua, gas, telefono, cessioni immobiliari);
- le cessioni di beni / prestazioni di servizi, effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati "black list" individuati dai DDMM 4.5.99 e 23.11.2001, in quanto già oggetto di specifica comunicazione tramite il quadro BL.
- le operazioni di importo pari o superiore a € 3.600, effettuate nei confronti di privati, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate;
- le operazioni finanziarie esenti IVA ex art. 10, DPR n. 633/72.

OPERAZIONI CON SOGGETTI "BLACK LIST"

A decorrere dal 2016 è stata soppressa la comunicazione "black list". Conseguentemente, anche le cessioni di beni / prestazioni di servizi, effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati "black list" individuati dai DDMM 4.5.99 e 23.11.2001 vanno incluse nello spesometro.

Quindi valgono le regole "ordinarie" per le operazioni con l'estero:

- vanno comunque esclusi i dati relativi alle importazioni e alle esportazioni di beni;
- vanno inclusi i dati relativi alle prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA.

COMMERCianti AL MINUTO, ALBERGHI / RISTORANTI, AGENZIE DI VIAGGIO

I commercianti al minuto devono comunicare le operazioni per le quali è stata emessa fattura, indipendentemente dal relativo ammontare, come "ordinariamente" previsto, fermo restando il limite di € 3.600 per le operazioni documentate da scontrino / ricevuta fiscale.

SANZIONI

In caso di omessa presentazione della comunicazione in esame è applicabile la sanzione da Euro 250 ad Euro 2.000 di cui all'art. 11, D.Lgs. n. 471/97 per "l'omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria ... o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri".

Si invitano i Gentili Clienti che gestiscono in proprio la contabilità aziendale a contattare per tempo le *software house*, per riuscire ad elaborare nei tempi utili il file secondo il tracciato ministeriale, che dovrà essere spedito telematicamente all'Agenzia delle Entrate (con Fisco on Line ed Entratel).

Per coloro che vogliono affidare allo Studio tale adempimento, al fine di poter organizzare adeguatamente la scadenza, si chiede cortesemente di far avere allo Studio il file secondo il tracciato ministeriale, **entro il 01/04/2017**.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Arsego, 23 marzo 2017

Studio Sarragioto

